



Automobile Club d'Italia

**REGOLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI
ATTRIBUTIVI DI VANTAGGI ECONOMICI PER LO
SPORT AUTOMOBILISTICO**

(Delibera di Giunta Sportiva n. 44 del 07 giugno 2022)

DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI DI VANTAGGI ECONOMICI PER LO SPORT AUTOMOBILISTICO

ART. 1 - FINALITA' E RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 Il presente Regolamento, a norma dell'art 12 della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm. e in attuazione degli artt. 15 e 16 del Regolamento di attuazione del sistema Aci di prevenzione della corruzione, disciplina i vantaggi economici concessi a qualsiasi titolo (di seguito contributi) da Aci in qualità di Federazione Sportiva Nazionale e finalizzati all'attività sportiva automobilistica.

1.2 L'Aci, ai sensi dell'art.4 lett. e) dello Statuto, promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; è la Federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e componente del CONI, che svolge le attività di Federazione sportiva nazionale secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento;

1.3 A norma dell'art. 20 dello Statuto di Aci, il Consiglio Sportivo Nazionale e la Giunta Sportiva, quali organi di vertice del settore, sono titolari dell'esercizio e della gestione del potere sportivo in piena autonomia normativa, regolamentare e finanziaria. L'art. 9.3, lett. m, del regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive dell'Aci assegna alla Giunta Sportiva il compito di determinare l'assegnazione di contributi sportivi a Enti, gruppi, associazioni o soggetti privati e di eventuali premi finali per i Campionati e gli altri titoli nazionali.

1.4 L'art. 16 del Regolamento di attuazione del sistema Aci di prevenzione della corruzione stabilisce in particolare che i vantaggi economici finalizzati all'attività sportiva automobilistica provenienti da contributi riconosciuti dal CONI ad ACI in qualità di Federazione Sportiva Nazionale per l'Automobilismo sportivo, sono vincolati per destinazione ed erogati dall'Ente secondo modalità e criteri disciplinati con apposito regolamento approvato dalla Giunta Sportiva in linea con il citato regolamento di prevenzione della corruzione.

ART. 2 - AMBITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

La Giunta Sportiva può concedere contributi coerenti con le seguenti finalità:

- A. promuovere e sviluppare lo sport automobilistico anche attraverso accordi e convenzioni con gli interessati;
- B. premiare il merito sportivo nell'automobilismo;
- C. sostenere i giovani piloti nell'avvio e nella crescita dell'attività sportiva automobilistica;
- D. incentivare l'organizzazione e l'iscrizione di gare nel calendario nazionale e internazionale;
- E. promuovere la formazione dei titolari di licenza sportiva e le attività di promozione sportiva degli stessi;
- F. essere di ausilio ai tesserati sportivi che, per cause gravi e non dipendenti dalla volontà del singolo, hanno subito perdite economiche a causa dell'attività sportiva;
- G. funzione di ristoro a seguito di calamità naturali o eventi eccezionali che impattano sull'attività sportiva dei tesserati

2.1 Con riferimento a quanto previsto nel punto 2.1, la Giunta Sportiva concede contributi in via prioritaria ai titolari di licenza sportiva secondo il dettato dell'art. 6 del Regolamento sportivo nazionale nonché a soggetti pubblici o privati anche valutando:

- per il punto A; il numero dei titolari di licenza sportiva coinvolti, la sostenibilità, l'innovatività e gli aspetti legati alla sicurezza;
- per il punto B: le performance dei conduttori, dei concorrenti e dei loro team o scuderie;
- per il punto C: le performance, l'età, la disciplina automobilistica;
- per il punto D: la rilevanza nazionale e/o internazionale dell'evento e la disciplina automobilistica di riferimento;
- per il punto E: l'alta qualità dell'offerta formativa (programmi e docenti), l'attività proposta con preferenza per i percorsi a rilevanza nazionale;
- per il punto F e G: le cause gravi non dipendenti dalle attività del singolo.

ART. 3 - RICHIESTA CONTRIBUTI

3.1 Al fine del riconoscimento di un contributo di cui agli artt. 1 e 2 i soggetti interessati presentano istanza in cui devono essere indicati:

a) i riferimenti identificativi del soggetto richiedente il contributo con la descrizione di eventuali precedenti esperienze nel settore di attività interessato dall'iniziativa e contributi ricevuti da Aci; nell'ambito dell'istruttoria o su richiesta della Giunta sportiva potranno essere richiesti ulteriori documenti quali, a mero titolo di esempio, Statuto per le persone giuridiche e curriculum per le persone fisiche;

b) la descrizione dettagliata dell'iniziativa (contenuto, tempi, finalità, soggetti coinvolti, pertinenza dell'iniziativa agli ambiti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, livello di visibilità dell'iniziativa, ritorno di immagine per lo sport automobilistico) o dell'accadimento (art. 2.1 lett. F e G) per i quali si richiedono i contributi;

c) nel caso di iniziativa o attività da porre in essere (art. 2.1 lett. A-B-C-D-E) l'entità del contributo richiesto con piano economico previsionale dell'iniziativa comprensivo di proventi e costi, questi ultimi inclusivi di IVA ove non detraibile, con l'indicazione analitica di eventuali contributi richiesti e/o ottenuti da altri soggetti pubblici o privati per la medesima iniziativa;

d) nei casi previsti dall'art. 2.1 lett. F-G l'indicazione analitica di eventuali contributi richiesti e/o ottenuti da altri soggetti pubblici o privati per la medesima iniziativa;

E' esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico del contributo.

ART. 4 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ED EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI REVOCA

4.1 I contributi vengono concessi - nei limiti del budget assegnato sul relativo capitolo di spesa e sulla base di apposita istruttoria della Direzione per lo sport automobilistico - con delibera di Giunta Sportiva salvo eventuale conferimento di apposita delega nei confronti del Direttore dello Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali di Aci.

4.2 Ove vengano meno o vengano modificati i presupposti che hanno determinato la concessione del contributo, la Giunta Sportiva potrà adottare un provvedimento di revoca o di modifica del contributo con delibera motivata.

ART. 5 RENDICONTAZIONE E CONTROLLO

5.1 1. Il soggetto beneficiario del contributo di cui all'art. 2.1, lett. A-B-C-D-E è tenuto a realizzare l'iniziativa nei termini previsti e a trasmettere alla Direzione per lo sport automobilistico e le Relazioni Internazionali una relazione con l'illustrazione dettagliata dell'attività svolta entro 60 giorni dalla conclusione della predetta attività. In allegato alla relazione il beneficiario dovrà produrre il conto economico dell'iniziativa con la relativa documentazione di dettaglio da cui risulti l'onere economico rimasto a carico del beneficiario. La citata Direzione potrà richiedere al beneficiario chiarimenti e integrazioni della documentazione prodotta, anche al fine di acquisire certificazione delle spese dichiarate. Ove il beneficiario non rispetti il termine fissato per l'invio della documentazione richiesta lo stesso decade dal diritto all'erogazione del contributo. Il beneficiario decade dal diritto alla concessione e pertanto non si dà corso alla corresponsione del contributo nel caso in cui il beneficiario:

- a) non realizzi l'iniziativa;
- b) non integri la documentazione o non fornisca i chiarimenti richiesti entro il termine fissato;
- c) non formuli richiesta di proroga dell'attività adeguatamente motivata, qualora essa non fosse conclusa nel periodo indicato nell'istanza presentata, entro la scadenza del termine previsto per la realizzazione;
- d) non produca la relazione di cui al presente comma entro i termini dallo stesso fissati.

Il contributo, previa Deliberazione di Giunta Sportiva, viene ridotto proporzionalmente in relazione a:

- a) parziale svolgimento della iniziativa, purché non risulti pregiudicato il raggiungimento delle finalità indicate nella richiesta;
- b) parziale non conformità dell'iniziativa svolta rispetto a quella descritta nell'istanza.

ART. 6 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

6.1 La Direzione per lo Sport Automobilistico e le Relazioni Internazionali procede, a conclusione dell'attività, e tenuto conto di quanto previsto all'art. 5 alla liquidazione dei contributi.

6.2 Il pagamento è pubblicato sul sito ACI, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa sulla trasparenza.

ART. 7 - CONTRIBUTI CONI

7.1 Con Delibera della Giunta Sportiva è stabilita la ripartizione dei contributi provenienti dal CONI nel rispetto delle indicazioni e delle rendicontazioni di volta in volta previste da quest'ultimo ente.

ART. 8 - VIGENZA NORMATIVA

8.1 Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente approvato con Delibera di Giunta Sportiva n. 70 del 11.12.2013